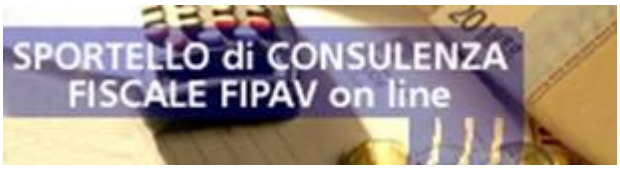

Centro Studi FIPAV

Certificazione Unica 2021 e Dichiarazione Sostituti di imposta modello 770

Scade il 16 marzo 2022 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta e la consegna del modello ai collaboratori.

Premessa

I sostituti d'imposta sono chiamati a predisporre, nei prossimi giorni, i modelli CU e 770 adottati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno di imposta 2021.

I due modelli hanno funzioni distinte:

- nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell'anno 2021 e le relative ritenute e contributi;
- nel modello 770 unificato devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La certificazione Unica

La CU ha sostituito, a partire dal 2015, non solo il CUD con il quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche le certificazioni rilasciate "in forma libera" relative ai redditi erogati a lavoratori autonomi e ai percettori di redditi diversi.
Tale adempimento riguarda anche le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che erogano compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed **anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 e come tali non assoggettate a ritenuta.**

Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai collaboratori nell'anno solare precedente. Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia

Scadenze termini di presentazione

Restano confermati i termini d'invio della CU dello scorso anno rispettivamente al:

16 MARZO 2022	→	**TRASMISSIONE TELEMATICA CU**
		CONSEGNA DELLA CU
31 OTTOBRE 2022	→	TRASMISSIONE TELEMATICA 770

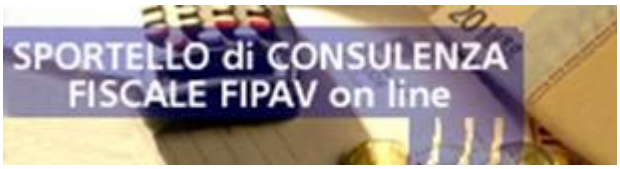

Centro Studi FIPAV

Come chiarito già lo scorso anno dalla stessa Agenzia delle Entrate, il termine di scadenza del 16 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti ed assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2022 precompilato.
Le Certificazioni uniche 2022 relative ai lavoratori autonomi, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque il termine di scadenza fissato per il Modello 770/2022, senza l'aggravio di alcuna sanzione.

Modalità di trasmissione della CU all'Agenzia delle Entrate

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni.
In tal caso l'intermediario è tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera;
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo

Non è pertanto possibile la presentazione della CU 2022 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Modalità di consegna delle certificazioni

Sulle modalità di consegna l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

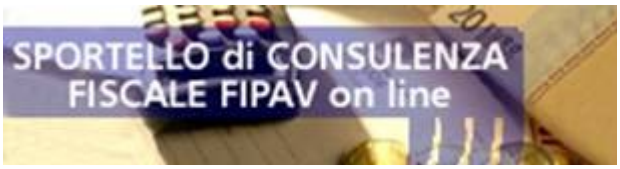

Centro Studi FIPAV

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)"
Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.

Sanzioni

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra. Qualora la correzione invece avvenga entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33

Il Modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta

Nei casi dove vi sia un'erogazione di compensi, indennità e premi oltre il limite dei 10.000,00 Euro, quindi soggetti a ritenuta, collaborazioni occasionali o compensi professionali (commercialisti, altri professionisti) assoggettate a ritenuta alla fonte, si dovrà comunque procedere anche alla trasmissione del modello 770 indicando, come detto in precedenza, i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

NOVITA' NELLA COMPILAZIONE DELLE CU 2022

Per quanto attiene la compilazione del **punto 6** della Certificazione Unica 2022, relativo alle altre somme non soggette a ritenuta, le istruzioni ministeriali prevedono i seguenti nuovi codici per la specifica delle suddette somme:

- ✓ **22 – redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito** - da utilizzare per i cd. "**compensi sportivi**" di cui all'art. 67, co. 1, lett. M, Tuir), (al posto del codice 8 indicato nelle istruzioni dell'anno precedente);

- ✓ **24 - compensi non assoggettati a ritenuta**, che costituiscono comunque reddito per il percipiente, corrisposti ai soggetti in **regime forfetario** di cui all'articolo 1, della L. 190/2014 (al posto del codice 12 indicato nelle istruzioni dell'anno precedente).

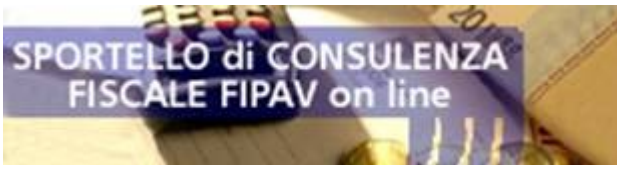

Centro Studi FIPAV

ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CU 2022

1. Esempio di CU rilasciata a sportivo dilettante che non ha superato il limite dei 10.000 euro

- **Compenso** complessivo corrisposto nel corso dell'anno = **€ 1.000,00**

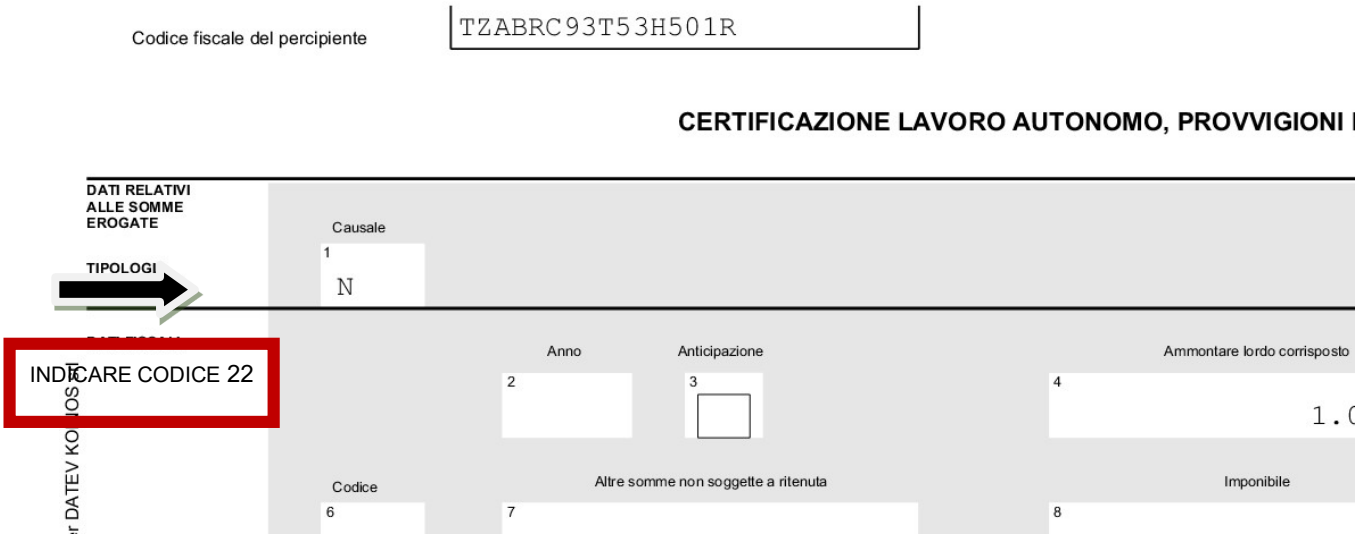

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato ovvero:

N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto, che non ha concorso a formare il reddito in quanto inferiore ad euro 10.000,00 (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR). L'importo deve essere inoltre riportato nel successivo punto 7.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 22** - *redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.*

Nel **punto 7** va ripetuta l'importo indicato nel punto 4 ovvero somme che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

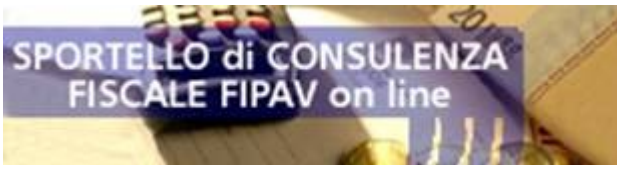

Centro Studi FIPAV

2. Esempio CU a sportivo dilettante che ha superato il limite dei 10.000 euro residente a Roma

- Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno = € 11.000,00

Importo esente € 10.000,00

Importo imponibile € 1.000,00

- Ritenuta Irpef 23% € 230,00
- Ritenuta add. regionale (Lazio) 1,73% € 17,30
- Ritenuta add. comunale (Roma) 0,90% € 9,00

Netto corrisposto € 10.743,70

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE — Causale 1: N

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	☐	11.000,00	

Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
22	10.000,00	1.000,00	

Ritenute a titolo d'imposta 10	Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
230,00		

Addizionale regionale a titolo d'imposta 13	Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
17,30		

Addizionale comunale a titolo d'imposta 16	Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
9,00		

INDICARE CODICE 22

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato ovvero:

> **N –** indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto, comprensivo anche delle somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR), che devono inoltre essere riportate nel successivo punto 7.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 22** - *redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.*

Nel **punto 7** va indicato l'importo di euro 10.000,00, che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR non costituisce reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non viene assoggettato a ritenuta.

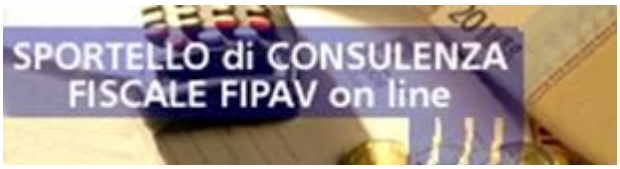

Centro Studi FIPAV

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e la somma non soggetta a ritenuta indicata nel punto 7.

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno ovvero le ritenute operate sulle somme oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.658,28.
Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.

Nel **punto 16** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.

3. Esempio CU rilasciata a professionista in regime forfetario ex art. 1, L. 190/2014

- **Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno = € 1.050,00**

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato:

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

Nel **punto 4** vanno indicate le somme deve essere riportato l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nelle CU.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 24** - compensi non assoggettati a ritenuta, che costituiscono comunque reddito per il percipiente, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014

Nel **punto 7** vanno indicate le somme indicate nel punto 4 che per espressa disposizione di legge non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

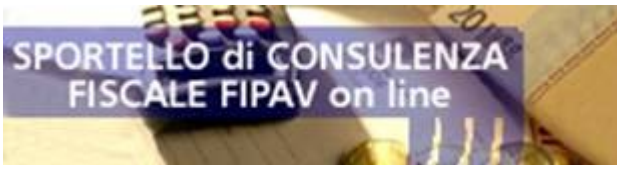

Centro Studi FIPAV

4. Esempio CU rilasciata a professionista soggetto a ritenuta del 20%

- **Compenso** complessivo corrisposto nel corso dell'anno = **€ 1.050,00**

Codice fiscale del percipiente 14546001000

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

Causale

TIPOLOGIA REDDITUALE

1 A

DATI FISCALI

Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto
2	3	4 1.05

TEV KOINOS srl

Codice — Altre somme non soggette a ritenuta — Imponibile

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato:

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nelle CU.

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile, che nel nostro caso corrisponde all'importo indicato nel punto 4.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.